



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. De Geronimo Pier Giorgio**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>160</b>	<b>15/05/2024</b>	<b>17</b>	<b>8</b>

Oggetto:

***Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 52 del 18/03/2013 e s.m.i. per l'impianto IPPC 6.4.b sito in Gragnano (NA) - Via dei Pastai, 42. Societa' Pastificio Lucio Garofalo S.p.A.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l'art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 15 del 18/01/2023, con cui il servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è stato affidato all'Università degli Studi del Sannio;
- h. il D.D. n. 52 del 18/03/2013 e s.m.i.

## PREMESSO

- a. che con D.D. n. 52 del 18/03/2013 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Pastificio Lucio Garofalo S.p.A. per l'impianto IPPC 6.4.b sito in Gragnano (NA) - Via dei Pastai, 42;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- d. che in data 4 dicembre 2019, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e. che, ritenuto di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al punto a., per adeguarla alle nuove BAT, di cui alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019, con nota prot. 122437 del 07/03/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- f. che nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono state presentate osservazioni da parte di soggetti interessati;
- g. che con nota acquisita al prot. 290113 del 06/06/2023, la società Pastificio Garofalo S.p.A. ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 52/2013 per l'impianto in oggetto;
- h. che all'istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
  - allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
  - versamento della tariffa istruttoria;
  - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD.

## RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 19/07/2023 e conclusa il 03/11/2023, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

- a.1 l'ASL NA3 SUD con nota prot. 138425 del 12/07/2023 e successiva nota prot. 210378 del 02/11/2023 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- a.2 l'ARPAC, con nota acquisita al prot. 528978 del 03/11/2023 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- a.3 l'Università degli Studi del Sannio, a supporto dell'istruttoria della UOD 50.17.08, con nota prot. 26182 del 25/10/2023 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- a.4 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con nota PEC del 25/07/2023 ha confermato il parere favorevole già espresso in data 11/12/2020, prot. 16674;
- a.5 la Città Metropolitana di Napoli, l'Ente Idrico Campano e il Comune di Gragnano (NA), sebbene invitati non hanno partecipato alle sedute di Conferenza e non hanno espresso alcun parere;
- a.6 ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. sono stati acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, e/o non hanno espresso, nemmeno con invio di note, la propria posizione;
- a.7 nella seduta finale il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza con esito favorevole sulla base delle posizioni prevalenti.

## **CONSIDERATO**

- a. che la società, con nota PEC del 30/01/2024 ha trasmesso la planimetria dell'impianto, nonché la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo - aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni - che constano rispettivamente di pag. 36 e di pag. 72;
- b. che l'Università degli Studi del Sannio, con nota del 20/03/2024 a firma dei Prof. Ing. Francesco Pepe e Emma Frosina, ha trasmesso il Rapporto Tecnico-Istruttoria e il parere conclusivo, riportante esito favorevole, allegando la scheda E-bis, il Piano di Monitoraggio e Controllo e la planimetria denominata Y-8-B- Lay-out dello stabilimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

## **DATO ATTO**

- a. che la società con nota PEC del 04/10/2023 ha presentato la Relazione per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'Allegato 1 del D.M. n.272 del 13.11.2014, così come modificato dal D.M. 141/2015, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:

*“Per ciascuna sostanza che ha concorso a determinare il superamento delle soglie di cui al p.to 2 è stata effettuata una valutazione della reale possibilità di contaminazione, tenendo conto sia delle loro proprietà chimico-fisiche (ad esempio la persistenza, la solubilità, la degradabilità, la pressione di vapore) che delle caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione (ad esempio la granulometria dello strato insaturo, la presenza di strati impermeabili, la soggiacenza della falda). Al tal fine sono state anche prese in considerazione le misure di gestione di siffatte sostanze pericolose a protezione del suolo e delle acque sotterranee, quali ad esempio le misure di contenimento, la prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, etc.*

*Per tutto quanto sopra premesso, ne consegue che tale valutazione deve essere effettuata esclusivamente per l'ipoclorito di sodio e l'olio diatermico. A tal proposito risulta utile evidenziare che siffatte tipologie di sostanze verranno opportunamente stoccate, al fine di evitare sversamenti accidentali, in serbatoi omologati del tipo a doppia camicia e dotati di bacino di contenimento con una capacità geometrica utile pari a 1/3 della capacità del serbatoio che deve contenere.*

*Le sopradescritte attrezzature saranno anche posizionate nell'ambito dell'installazione in parola su di una pavimentazione del tipo industriale di adeguato spessore in grado di evitare fenomeni di fessurazioni e/o collassamento strutturale della stessa che possano dare origine a infiltrazioni della sostanza pericolosa di cui trattasi nel suolo sottostante.*

*Per tutto quanto sopra rappresentato, considerate le modalità di gestione con cui verranno stoccate e movimentate le sostanze di cui sopra, non vi è la possibilità alcuna di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee connessa al loro utilizzo nel sito dell'installazione, per cui le stesse sono da ritenere non pertinenti ovvero non sarà necessario procedere all'elaborazione della relazione di riferimento”.*

Entro sessanta giorni dall'emissione del presente provvedimento, la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento dovrà essere adeguata alla normativa attualmente vigente, ovvero il D.M. 104/2019.

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

b. che la società Pastificio Lucio Garofalo S.p.A. ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;

c. che in data 29/03/2024 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA).

## **RITENUTO**

1. di aggiornare conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 52 del 18/03/2013 e s.m.i. alla Società Pastificio Lucio Garofalo Sp.A. per l'impianto IPPC 6.4b sito in Gragnano (NA) - Via dei Pastai;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Pastificio Lucio Garofalo S.p.A. con nota acquisita al prot. 290113 del 06/06/2023 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica verificata dall'Università degli Studi del Sannio costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Gragnano, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i per lo scarico in pubblica fognatura e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che, la produzione totale - comprensiva degli incrementi autorizzati con precedenti provvedimenti di modifica non sostanziale - dovrà essere inferiore alle 600 tonnellate al giorno di prodotto finito;

5. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

6. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

8. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

9. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

10. di prescrivere che la documentazione integrativa richiesta dall'ARPAC e non inclusa negli allegati al provvedimento finale dovrà essere inviata all'ARPAC per le verifiche di competenza e alla UOD 50.17.08, entro trenta giorni dal ricevimento del presente decreto autorizzativo. La suddetta documentazione dovrà essere resa disponibile in fase di controlli documentali e/o sopralluoghi effettuati presso l'impianto;

11. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dodici anni dalla data del rilascio, in quanto la società è in possesso di certificato ISO 14001:2015 CERT-628-2003-AE-NPL-SINCERT in corso di validità;

12. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

13. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

15. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Gragnano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

16. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;
17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;
18. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;
19. di notificare il presente provvedimento alla Pastificio Lucio Garofalo S.p.A.;
20. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD all'ARPAC – Napoli, all'ASL NA3 SUD, all'Ente Idrico Campano, alla Città Metropolitana di Napoli, al Comune di Gragnano (NA), all'Università degli Studi del Sannio e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
21. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro",

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi del Sannio e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

## **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. di aggiornare conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 52 del 18/03/2013 e s.m.i. alla Società Pastificio Lucio Garofalo Sp.A. per l'impianto IPPC 6.4b sito in Gragnano (NA) - Via dei Pastai;
2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Pastificio Lucio Garofalo S.p.A. con nota acquisita al prot. 290113 del 06/06/2023 e delle successive integrazioni;
3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.  
Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica verificata dall'Università degli Studi del Sannio costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:
  - 3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;
  - 3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
  - 3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
  - 3.2 per l'acustica il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Gragnano, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e

al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i per lo scarico in pubblica fognatura e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che, la produzione totale - comprensiva degli incrementi autorizzati con precedenti provvedimenti di modifica non sostanziale - dovrà essere inferiore alle 600 tonnellate al giorno di prodotto finito;

5. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

6. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

8. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

9. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

10. di prescrivere che la documentazione integrativa richiesta dall'ARPAC e non inclusa negli allegati al provvedimento finale dovrà essere inviata all'ARPAC per le verifiche di competenza e alla UOD 50.17.08, entro trenta giorni dal ricevimento del presente decreto autorizzativo. La suddetta documentazione dovrà essere resa disponibile in fase di controlli documentali e/o sopralluoghi effettuati presso l'impianto;

11. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dodici anni dalla data del rilascio, in quanto la società è in possesso di certificato ISO 14001:2015 CERT-628-2003-AE-NPL-SINCERT in corso di validità;

12. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

13. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente,

dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;

- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

15. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Gragnano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

16. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

18. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

19. di notificare il presente provvedimento alla Pastificio Lucio Garofalo S.p.A.;

20. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD all'ARPAC – Napoli, all'ASL NA3 SUD, all'Ente Idrico Campano, alla Città Metropolitana di Napoli, al Comune di Gragnano (NA), all'Università degli Studi del Sannio e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;

21. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro",

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Avv. Pier Giorgio de Geronimo**